



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

Deruta, lì 31 luglio 2018

AREA LAVORI PUBBLICI

Piazza dei Consoli 15, 06053 Deruta (PG)
tel. 075/9728669 - 075/9728673
URL: www.comunederuta.gov.it

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dall'art. n. 36, comma 2, lett. b) e dall'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di Riqualificazione di tratti di vie del centro storico e apposizione di sistemi informativi a fini turistici compresi nel PSR 2014/2020 - Misura 19 del PAL Media Valle del Tevere, sottomisura 19.2, Azione 8. Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale pubblico delle aree rurali e dei Borghi della Media Valle del Tevere.

- CUP B57H17000010004
- CIG 754987304C

N.B.:

- **GARA IN CUI E' PREVISTA - SOTTO PENA DI ESCLUSIONE - LA PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DEI LUOGHI CON RILASCIO DA PARTE DEL RUP DI APPOSITO ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.**
- **GARA CON ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DEI REQUISITI AI FINI AVCPASS (E' RICHIESTO IL PASSOE).**
- **SUBAPPALTO CONSENTITO FINO AL MAX 30% DELL' IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE.**

- INVITO A PRESENTARE OFFERTA SPEDITO A MEZZO PEC -

Spett. Ditta

PEC

In esecuzione delle Determinazioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 248 del 26/06/2018 e n. [REDACTED] del [REDACTED], esecutive ai sensi di legge, è indetta, per il **giorno venerdì 31/08/2018 alle ore 09.00**, presso la Sala riunioni dell'Area Tecnica di questo Comune, sita a Deruta in Piazza Benincasa n. 6, la gara mediante procedura negoziata per l'affidamento in appalto - **con contratto interamente a MISURA** - dei lavori di cui in oggetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. n. 36, comma 2, lett. b) e 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, di seguito denominato per brevità semplicemente "Codice".

- Termine perentorio di presentazione delle offerte: **entro le ore 12.00 del giorno giovedì 30/08/2018**

Con la presente si invita codesta spett.le Impresa a presentare formale offerta per l'appalto in oggetto.

- Quantitativo entità totale dell'appalto e classificazione dei lavori: € 136.621,19 di cui:**
 - **€ 131.931,39 per lavori soggetti a ribasso d'asta**, comprensivi di:
 - Oneri della sicurezza per € 4.067,45 (D. Lgs. n. 81/2008 e smi, come calcolati negli elaborati di gara);
 - Costi della manodopera per € 29.065,71 (art. 23, comma 16 del Codice, come calcolati negli elaborati di gara)
 - **€ 4.689,80 per Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta** (D. Lgs. n. 81/2008 e smi, come calcolati negli elaborati di gara)

Lavorazioni a MISURA di cui si compone l'intervento:

L'importo della categoria di lavorazione indicato nella seguente tabella ai fini della qualificazione dei concorrenti, **comprende** le rispettive quote parte dei Costi per la manodopera, degli Oneri per la sicurezza (entrambi soggetti a ribasso d'asta) e dei Costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso percentuale).

Lavorazione (declaratoria ex DPR 207/2010)	Categoria ex DPR 207/2010	Qualificazione SOA	Importo	Indicazioni
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3**	FACOLTATIVA	€ 136.621,19	Categoria prevalente, subappaltabile (Max entro il 30%* del valore del contratto) AVVALIMENTO CONSENTITO (Art. 89, comma 11 del Codice)

* **NOTA BENE:** Il subappalto è consentito soltanto entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto ed in nessun caso potrà essere superato.

L'appalto NON prevede lavorazioni appartenenti a categorie, diverse dalla prevalente, scorporabili e subappaltabili ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e smi e dell'art. 12 della Legge n. 80 del 23/05/2014 e smi, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal Codice.

** **NOTA BENE:** L'appalto NON prevede parti di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente (ex art. 12 comma 1, lett. a, della Legge n. 80 del 23/05/2014 e smi) di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, ovvero inferiore a 150.000 euro.

L'importo previsto per i Costi della sicurezza non è in alcun caso soggetto a ribasso percentuale, mentre gli Oneri per la sicurezza ed i Costi della manodopera sono soggetti a ribasso d'asta.

NOTA MOLTO BENE:

In ordine alla obbligatorietà indicazione da parte dei concorrenti in sede di offerta economica dei propri "Costi della manodopera" e degli "Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, si precisa che, fermo restando in ogni caso la necessità da parte dei concorrenti di indicare tali voci nell'ambito dell'offerta economica, questa Stazione appaltante [in applicazione di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 23 della Legge della Regione Umbria n. 3 del 21/01/2010 e smi (che disciplina la materia dei lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale) e dell'"Allegato B" alla D.G.R.U. n. 1371 del 31/10/2014, recante "*linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto per la manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici*" (vedasi Capitolato speciale d'appalto e altra documentazione costituente il progetto esecutivo della gara in oggetto)] provvede in sede di progetto esecutivo all'esatta quantificazione dei Costi della manodopera e degli Oneri della sicurezza, sia interni che esterni.

Al riguardo si evidenzia che l'indicazione delle suddette voci da parte del concorrente nell'ambito della propria offerta economica è obbligatoria: l'omessa indicazione comporterà l'immediata esclusione dalla gara, senza possibilità di sanatoria mediane il "Soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

In ordine alla verifica dei costi della manodopera prevista dall'art. 95, comma 10 del Codice (rispetto dei minimi salariali retributivi di cui alle tabelle ministeriali indicate nell'art. 23, comma 16, del medesimo decreto), da effettuarsi preliminarmente all'aggiudicazione da parte della S.A., si specifica quanto segue:

- nel caso di indicazione da parte dei concorrenti, nell'ambito della propria offerta economica, di un costo della manodopera corrispondente a quello predeterminato dalla Stazione Appaltante nell'ambito del presente invito (o di un costo superiore), si riterrà implicitamente verificato il rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 95, comma 10, del Codice;
- nel caso, invece, di indicazione da parte dei concorrenti, nell'ambito della propria offerta economica, di un costo della manodopera inferiore a quello predeterminato dalla Stazione Appaltante nell'ambito del presente bando, lo stesso costo sarà oggetto della verifica di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, da parte del RUP, prima dell'aggiudicazione e pertanto, al fine di velocizzare tali operazioni di verifica, si invita il concorrente stesso a compilare l'apposito modello "Tabella costi manodopera" allegato all'Offerta economica.

N.B.: Si precisa che, a seguito della Sentenza del TAR Umbria n. 56/2018 pubblicata il 22 gennaio 2018, gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera saranno assoggettati al ribasso percentuale che sarà indicato dall'operatore economico.

Per tutto quanto riguarda le modalità di formulazione e compilazione dell'offerta economica si rinvia all'apposito paragrafo del presente invito.

Requisiti minimi di partecipazione: Il Comune di Deruta richiede ai concorrenti come requisiti minimi di partecipazione i seguenti:

- **il possesso dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010 maturati in lavori analoghi o similari a quelli assimilabili alla categoria prevalente OG3.**

Il possesso dei suddetti requisiti di ordine speciale - requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 nella misura indicata (o attestazione SOA) per le lavorazioni assimilabili alla categoria prevalente OG3, sono da intendersi quale requisito minimo riferito all'ipotesi di concorrente singolo/raggruppato fatta salva comunque la facoltà di subappaltare nei limiti max del 30% del relativo importo in favore di operatore economico adeguatamente qualificato ai sensi dell'art. 90 del DPR n. 207/2010 (o attestazione SOA) e con copertura dei relativi requisiti quantitativi nell'ambito della categoria prevalente.

Il concorrente dovrà, eventualmente, esprimere in sede di offerta la volontà di subappaltare le opere della categoria OG3 (assimilabili) comunque nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto ad impresa comunque in possesso dei requisiti ex art.90 del DPR 207/2010 maturati in lavori analoghi/similari a quelli indicati nel presente invito (o con attestazione SOA nella competente categoria).

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.I.), ai fini della loro qualificazione sarà considerato sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e smi (o delle competenti attestazioni SOA) in ogni caso tali da garantire - nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione di R.T.I. - la copertura della classifica/importo delle lavorazioni così come richiesto dalla presente lettera di invito.

Descrizione dei lavori: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI VIE DEL CENTRO STORICO E APPOSIZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI A FINI TURISTICI, consistenti essenzialmente nella pavimentazione del tratto di Borgo Garibaldi compreso tra l'incrocio con via di Castelleone/via Tevere e l'incrocio con Via Fortebraccio e Via delle Mura, a valle della parte più antica del centro storico di Deruta, previa revisione e/o rifacimento delle canalizzazioni interrate dei vari servizi a rete esistenti (fognature, acquedotto, pubblica illuminazione, gas, telefono, energia elettrica, ecc.) e l'apposizione di sistemi informativi a fini turistici, il tutto come meglio specificato negli elaborati progettuali.

Ubicazione dei lavori: Comune di Deruta (PG), Borgo Garibaldi e Via Circonvallazione nord.

Durata dell'appalto: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come previsto dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Consegna dei Lavori: con la tempistica e le modalità del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero entro 45 gg. dalla data di registrazione del contratto.

Consegna sotto riserva di legge e/o frazionata: la semplice partecipazione alla procedura impegna i concorrenti ad accettare incondizionatamente la consegna anticipata e d'urgenza dei lavori (sotto le riserve di legge e prima della formale stipulazione del contratto) e/o frazionata.

Finanziamento: La somma complessiva di € 175.000,00 è finanziata come segue:

- quanto € 157.500,00 mediante contributo del GAL Media Valle del Tevere;
- quanto € 17.500,00 mediante stanziamenti di bilancio.

Corrispettivo: corrisposto con le modalità dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Verifica e Validazione del progetto esecutivo: avvenuta il 31/08/2017, come da verbali in pari data.

Indirizzo e modalità per ottenere la modulistica necessaria alla redazione della domanda di partecipazione: la modulistica di cui al successivo art. 3, paragrafo 1), necessaria e sufficiente alla partecipazione alla presente procedura di gara è disponibile e gratuitamente scaricabile al seguente indirizzo internet: www.comunederuta.gov.it/sezione-Bandi-di-Gara - <http://www.comunederuta.gov.it/2018/07/31/riqualificazione-tratti-vie-del-centro-storico-apposizione-sistemi-informativi-fini-turistici-compresi-nel-psr-20142020-misura-19-del-pal-media-valle-del-tevere-sottomisura-19-2-azio/>

Scaricare i files del titolo denominato "Gara - modulistica".

SI RICORDA CHE:

- il concorrente singolo/Consorzio stabile deve compilare i seguenti modelli: "Allegato 1"; "Allegato 2B", "Schema per l'offerta";
- I concorrenti raggruppati/raggruppandi o consorziati (solo ed esclusivamente in caso di partecipazione in forma di R.T.I./ Consorzio ordinario) devono compilare i seguenti modelli: "All. 2"; "All. 2A"; nonché, comunque, "Allegato 2B"; "Schema per l'offerta".

Indirizzo e modalità per ottenere la documentazione tecnica di gara (progetto esecutivo completo): la documentazione tecnica di riferimento dell'appalto (C.S.A. e documenti complementari) - i cui contenuti sono in ogni caso da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente invito - è disponibile e gratuitamente scaricabile al seguente indirizzo internet: www.comunederuta.gov.it, sezione "Bandi di Gara - "Bandi di Gara" - <http://www.comunederuta.gov.it/2018/07/31/riqualificazione-tratti-vie-del-centro-storico-apposizione-sistemi-informativi-fini-turistici-compresi-nel-psr-20142020-misura-19-del-pal-media-valle-del-tevere-sottomisura-19-2-azio/>

Scaricare i files del titolo denominato "Gara - documentazione tecnica".

L'intera documentazione tecnica di riferimento della gara è consultabile presso l'Area Lavori Pubblici della scrivente Stazione appaltante (Deruta, Piazza Benincasa 6 - Piano Terra) nei giorni dal lunedì al venerdì (dalle ore 11.00 alle ore 13.30) e il giovedì pomeriggio (dalle ore 15.30 alle ore 17.30). Della stessa documentazione potrà essere estratta copia fotostatica, ad esclusiva cura e spese del richiedente, previa esibizione di valido documento di identità in corso di validità. La documentazione di gara potrà, altresì, essere richiesta al R.U.P. o al Tecnico indicati in calce alla presente lettera di invito.

Riserva di aggiudicazione: Il Comune di Deruta si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all'aggiudicazione della stessa per sopravvenute necessità di pubblico interesse ivi compreso il mancato perfezionamento degli strumenti finanziari, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

**ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI
E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 45 del medesimo Codice.

E' ammessa, altresì, la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (cd. "Rete di imprese"), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni in legge 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

L'impresa singola può partecipare alla gara con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 92, comma 1, del DPR n. 207/2010 e smi e, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal Codice, dell'art. n. 12 della L. n. 80/2014.

Nel caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti), ai sensi dell'art. 48, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il ruolo di mandatario/capogruppo dovrà essere assunto dall'operatore economico invitato individualmente alla presente gara, sotto pena di inammissibilità della relativa domanda.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.

I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista o cooptata.

I concorrenti raggruppati o raggruppandi devono specificare nell'ambito della domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), la tipologia di raggruppamento temporaneo che hanno costituito o che intendono costituire (verticale, orizzontale, misto o cooptato).

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o misto i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7 - *quater* del presente invito), le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso - liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato - rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e

mandante/i, nonché l'esatta indicazione della/e categoria/e o requisito/i di qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto a cui dette percentuali si riferiscono.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento di tipo verticale i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7 – *quater* del presente invito), la/e categoria/e o tipologia di lavorazione/i scorporabile/i che ciascuna impresa mandante intende assumere.

I concorrenti riuniti in R.T.I. eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso indicata in sede di gara, fatta salva la facoltà di modifica della stessa ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del D. Lgs. n. 207/2010 e smi.

Non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto alla stessa gara in più raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 45, 2° comma, lettere d) ed e), del Codice, né la partecipazione anche in R.T.I., o consorzio, da parte del soggetto che presenti offerta in veste singola, pena l'esclusione di tutte le offerte.

Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) e all'art. 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. n. 48, 7° comma, del Codice, i Consorzi di cui all'art. 45, 2° comma, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del Codice, non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara del Consorzio e dei relativi consorziati per i quali il Consorzio concorre (da indicare obbligatoriamente in sede di offerta), pena l'esclusione di tutte le offerte; in caso di violazione, oltre all'esclusione dalla gara sia del Consorzio che del Consorziato, si applica l'art. n. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. n. 48, 7° comma del Codice, i Consorzi di cui all'art. 45, 2° comma, lettera c) (consorzi stabili) del Codice, non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte dei consorzi stabili e dei relativi consorziati per i quali il Consorzio concorre (da indicare obbligatoriamente in sede di offerta), pena l'esclusione di tutte le offerte; in caso di violazione, oltre all'esclusione dalla gara sia del Consorzio che del Consorziato, si applica l'art. n. 353 del codice penale.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che abbiano gli stessi titolari o coincidenza totale o parziale di amministratori o direttori tecnici;

Nel caso in cui, anche ad aggiudicazione avvenuta, fra l'impresa aggiudicataria ed altre imprese partecipanti alla stessa gara, risultino accertati, sulla base di univoci elementi e previe verifiche di legge, rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. ovvero relazioni, anche di fatto, tali da comportare l'imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale - ovvero risultati accertata la coincidenza totale o parziale di titolari, amministratori o direttori tecnici - l'aggiudicazione sarà annullata e si procederà all'esclusione dalla gara delle imprese coinvolte per violazione del principio di segretezza delle offerte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza anche penale a carico delle imprese che abbiano prodotto eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice è vietata l'associazione in partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dall'art 48, comma 7-bis, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista/sussistano:

- **le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;**
- **la specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della L. n. 190/2012.**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice, i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.182/400/93 del 01.03.2000 in quanto compatibili ed applicabili e, in generale, alle determinazioni dell'ANAC.

In particolare, si considereranno estinti ai sensi dell'art. 178 C.P. e dell'art. 445, 2° comma, c.p.p., i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 13 del 15.07.2003 e successive).

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente, costituente causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5°, lett. c) del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'A.V.C.P./A.N.A.C. e dalla giurisprudenza amministrativa.

I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e smi maturati in lavori analoghi/similari a quelli di cui al presente invito.

I concorrenti non devono provvedere al versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici [(adesso Associazione Nazionale Anticorruzione (ANAC)] in quanto l'importo a base d'asta della presente procedura è inferiore ad € 150.000,00.

I concorrenti devono indicare, nell'ambito della propria domanda di partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara), il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 52 e 76 del Codice, inerenti la presente procedura di gara, comprensivo di tutti i propri recapiti (indirizzo presso cui spedire la posta o effettuare le notificazioni, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, numero di fax, eventuale casella di posta elettronica non certificata) ed autorizzare espressamente il Comune di Deruta ad effettuare tutte le suddette comunicazioni esclusivamente a mezzo PEC al recapito esattamente e specificamente indicato dall'operatore economico nell'ambito della domanda di partecipazione (domicilio eletto).

I concorrenti (operatori economici/soggetti imprenditori) comunque denominati, ai sensi dell'art. 24 (*tracciabilità*) della L.R. Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, e per gli effetti di cui all'art. 3, primo comma, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), **devono, inoltre, obbligatoriamente indicare** nell'ambito della propria domanda di partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara), il/i numero/i di conto/i (bancario o postale) dedicato/i – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche del/dei quale/i si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto di cui alla presente procedura di gara.

In caso di aggiudicazione Il Comune di Deruta, in sede di verifica dei requisiti, provvederà a richiedere all'aggiudicatario i nominativi delle persone legittimate ad effettuare operazioni sui suddetti conti dedicati.

L'assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei requisiti richiesti è provato, a pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7-quater del presente invito), con le modalità, le forme, ed i contenuti previsti nel successivo art. 3 (autocertificazioni sostitutive di certificazione).

AVVALIMENTO

Fuori dai casi in cui la legge non consente l'avvalimento (ad es. riguardo alle lavorazioni SIOS o relativamente ai beni culturali tutelati), il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA o della certificazione di qualità, di cui sia in tutto o in parte carente, avvalendosi delle capacità/requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento (cd. "Avvalimento interno"), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente deve allegare alla propria domanda di partecipazione – sotto pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7-quater del presente invito) - esattamente tutta la documentazione indicata dall'art. 89, primo comma, del Codice e dal successivo art. 3, punto 3) della presente lettera di invito.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, primo comma, ultimo periodo, del Codice, a pena di nullità dello stesso, e pertanto sotto pena di immediata esclusione dalla gara, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestiti.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi dell'art. 89, comma undicesimo, del Codice non è ammesso l'avvalimento riguardo ad opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il **dieci per cento** dell'importo totale dei lavori.

Parimenti, ai sensi dell'art. 146, comma terzo, del Codice, qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino lavori concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, per i quali è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene, non è ammesso l'avvalimento.

In tutti i casi di avvalimento, il Comune di Deruta si riserva - oltre ad effettuare la trasmissione delle relative dichiarazioni all'ANAC, ai sensi dell'art. 89, nono comma, del Codice - di verificare, anche in corso d'opera, il possesso dei requisiti di ordine speciale e delle risorse oggetto di avvalimento e del relativo effettivo impiego, in capo ad ogni singolo concorrente/ausiliario, anche d'Ufficio, attraverso opportuni riscontri con le risultanze delle banche dati esistenti presso l'ANAC, le Camere di Commercio I.A.A., ecc..

ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte e la relativa documentazione amministrativa di ammissione, redatte in lingua italiana, devono pervenire - in apposito plico confezionato e recapitato come di seguito indicato - al seguente indirizzo: "Comune di Deruta", Ufficio Protocollo, Piazza dei Consoli 15, 06053 Deruta (PG) - a pena di esclusione - secondo tutte le modalità indicate dal presente invito, tassativamente entro il termine massimo delle ore 12:00 del 30/08/2018.

Oltre il **termine perentorio** suddetto (**stabilito a pena di decadenza**) non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; **in particolare non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.**

E' consentito il recapito del plico a mezzo del servizio postale (raccomandata, corriere espresso o posta celere), nonché la consegna diretta (consegna "a mano") oppure a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata, all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione comunale che provvederà al rilascio di ricevuta, nei seguenti giorni e orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e, limitatamente al giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Non sono ammesse altre modalità di recapito.

Si sottolinea che in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente chiuso e sigillato (**PREFERIBILMENTE MEDIANTE NASTRO ADESTIVO TRASPARENTE**, o con ceralacca, ovvero con altro mezzo idoneo), controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico dovrà recare all'esterno, a chiare lettere, quanto segue:

- a)** L'esatta denominazione o ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o P. IVA ed numero di telefono e fax del concorrente;
- b)** Il numero di identificazione della gara d'appalto indicato dalla presente lettera di invito nonché il relativo codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- c)** L'oggetto dell'appalto e la dicitura "**NON APRIRE**". Procedura negoziata ex artt. 36 e 97, 8° comma del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi";
- d)** Il giorno e l'ora previsti per l'espletamento della gara.

N.B. SI RACCOMANDA DI PORRE LA MASSIMA CURA ED ATTENZIONE NEL CONFEZIONAMENTO DEL PLICO DI INVIO ESATTAMENTE COME SOPRA INDICATO.

Si precisa che qualora l'erronea e/o incoerente e/o contraddittoria e/o omessa indicazione sul plico d'invio, in tutto o in parte, degli elementi di cui alle soprastanti lettere a), b), c), d), sia tale da non consentire alla Stazione appaltante di riferire in modo univoco e certo la domanda alla singola procedura di gara o comunque sia tale da ingenerare una situazione di oggettiva incertezza sull'oggetto della domanda stessa ovvero sia tale da non consentire la certa, chiara ed immediata identificazione dell'operatore economico istante, **si procederà all'esclusione dalla gara.**

In caso di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48 del Codice, dovrà essere riportata l'indicazione di tutti i componenti.

Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno n. 2 (due) ulteriori buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione Amministrativa"
- "B - Offerta Economica".

**ART. 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIONE -
(DA PRESENTARE A CORREDO DELL'OFFERTA)**

Nella busta "A - Documentazione Amministrativa" deve essere contenuta, a pena di esclusione, fatta salva la possibilità di applicazione del procedimento di integrazione in sanatoria di cui all'art. 7-quater del presente invito, la documentazione e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti n. 1), 2), 3), 4), 5) e al PassOE di cui al p.to 6), redatta in lingua italiana o corredate di traduzione giurata:

1) L'istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive (di cui all'allegata modulistica reperibile sul portale internet dell'Ente come sopra specificato), rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, in ordine:

- alla sussistenza di tutti i criteri di selezione/requisiti minimi (di ordine generale e speciale) e di tutte le altre condizioni di partecipazione, nessuna esclusa od eccettuata, ivi compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all'art. 80 del Codice (anche con riferimento ai soggetti a ciò tenuti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito).
- al possesso, in capo al concorrente, di valido titolo per svolgere professionalmente attività nel settore oggetto del presente contratto (iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente per concorrenti di altri Stati membri dell'Unione europea);
- al possesso, in capo al concorrente, dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR n. 207/2010:
 - a) Importo dei lavori (analoghi o similari a quelli relativi all'appalto) eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) Adeguata attrezzatura tecnica.

NOTA BENE

In aggiunta alla dichiarazioni di cui sopra, potrà, comunque, essere facoltativamente e validamente autocertificato il possesso della **attestazione SOA** in corso di validità (anche mediante produzione in copia semplice) per categoria di qualificazione e/o classifica analogia ai lavori di cui al presente appalto.

Al riguardo si precisa che SOLTANTO il possesso di valida attestazione SOA per categorie e classifiche ADEGUATE ai lavori oggetto dell'appalto in argomento è sufficiente a comprovare i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e smi (in quanto gli stessi possono ritenersi assorbiti nell'Attestazione SOA). AL CONTRARIO, l'attestazione SOA per categorie e/o classifiche diverse e comunque NON ANALOGHE a quelle richieste dal presente bando non sarà considerata, di per sé, sufficiente alla qualificazione alla gara dovendo il concorrente possedere obbligatoriamente i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e smi.

SI RICORDA CHE:

La modulistica disponibile consta dei seguenti documenti:

- ⇒ **Allegato 1:** Concorrente singolo / Consorzio stabile;
- ⇒ **Allegato 2 + Allegato 2a:** Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzi/GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, con unte dichiarazioni sui componenti il R.T.I./Consorzio/GEIE sulla base del modello allegato 2b;
- ⇒ **Allegato 2b:** per tutti i concorrenti (singoli/consorzi, o raggruppati o consorziati), da compilare sempre ed in ogni caso (assenza delle cause ostative ex art. 80 del Codice);
- ⇒ **Schema offerta con tabella costi manodopera;**
- ⇒ **Allegato 3: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);**
- ⇒ **Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentavi di infiltrazione criminale tra la Prefettura Perugia e il Comune di Deruta;**
- ⇒ **Clausole contrattuali del protocollo d'intesa di cui al punto precedente, da firmare per accettazione ed inoltrare unitamente all'altra documentazione.**

N.B. l'utilizzo della specifica modulistica competente per la presente procedura di gara è fortemente consigliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti possibili provvedimenti di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7-quater della presente lettera di invito).

L'istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte - a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7-quater del presente invito) - dal legale rappresentante del concorrente singolo (nonché da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica), **ovvero** - nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti - da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I. o consorzio o GEIE (nonché da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica), **ovvero** - nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti - dal legale rappresentante del capogruppo.

A detta istanza e relative dichiarazioni sostitutive, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e smi (le stesse dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso va trasmessa la relativa procura).

Qualora non venisse utilizzata l'apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi, dichiarazioni e sottoscrizioni ivi richiesti, a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7-quater del presente invito).

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.I.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato sufficiente il possesso dei requisiti di cui sopra nelle categorie richieste per classifiche, in ogni caso tali da garantire – nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei R.T.I. - la copertura degli importi delle rispettive lavorazioni.

Nel caso di A.T.I. (il ruolo di mandataria/capogruppo può essere assunto unicamente dal concorrente direttamente invitato) ogni impresa deve autocertificare il possesso dell'attestazione SOA o dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e smi.

All'istanza dovrà essere altresì allegato il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 3)** di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, da compilarsi (al fine di dichiarare l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice) secondo le Linee guida contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 e che dovrà essere fornito dall'operatore economico **esclusivamente in forma elettronica**, precisando che, **a pena di esclusione**, il medesimo DGUE:

- a. Deve essere sottoscritto dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso);
- b. Potrà essere sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. Deve essere reso e sottoscritto dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;
- d. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- e. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani o consorzi stabili, deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per quanto concerne il suddetto DGUE, nel caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda, **a pena di esclusione:**

- a. Documento di gara unico europeo (DGUE) dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 85 del Codice (**Allegato 3**), da compilarsi secondo le linee guida contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016;
- b. Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga i verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**Allegato 3**);
- c. Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (**Allegato 3**).

2) In caso di avvalimento (ove consentito dall'art. 89 del Codice) il concorrente e l'impresa ausiliaria autocertificano il possesso dell'attestazione SOA o della certificazione di qualità in corso di validità che documenti in capo alla ausiliaria il possesso della qualificazione nella categoria e nella classifica richiesta per l'esecuzione dei lavori da assumere (è lasciata facoltà di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità) oppure autocertificano il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, allegando inoltre le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, di seguito elencate:

- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali previsti all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di partecipare alla gara in qualità di ausiliaria di un solo concorrente e che la stessa non partecipa alla gara in proprio o associata con una delle altre imprese che partecipano alla gara, né sotto qualsiasi altra forma;
- il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

NOTA BENE: il contratto di avvalimento - sotto pena di esclusione immediata dalla gara senza possibilità di avvalersi del "soccorso istruttorio" - deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esaurente quanto prescritto dall'art. 88, primo comma, lett. a), b), c), del DPR n. 207/2010 e smi.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, lett. g), del Codice nei confronti dei sottoscrittori, il Comune di Deruta esclude il concorrente, escute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui al comma 12 del medesimo articolo.

3) La quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari ad almeno il 2% (ovvero € 2.732,42) dell'importo dei lavori a base d'asta comprensivo degli oneri e dei costi per la sicurezza, nonché dei costi per la manodopera. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei confronti dei non aggiudicatari, la cauzione verrà svincolata subito dopo l'aggiudicazione definitiva (art. 93 del Codice) come meglio specificato all'art. 7 del presente invito.

NOTA BENE: La garanzia provvisoria, intestata al Comune di Deruta, può essere prestata anche mediante atto di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993. Ai sensi dell'art. 93, comma 2 del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231 del 21/11/2007, la cauzione può essere costituita - a scelta dell'offerente - in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del

contratto, di cui agli artt. 103 e 104, **qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito dal seguente punto 4).**

I contratti fideiussori e assicurativi devono - ai sensi degli artt. 93, comma 8-bis e 103, comma 9 del Codice - essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto ministeriale n. 123 del 12/03/2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11/05/2004 e smi.

Ai fini della semplificazione delle procedure i concorrenti sono abilitati a presentare la sola "Scheda tecnica 1.1" di cui al sopra richiamato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione deve menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppati o raggruppandi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7 del Codice, **l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ed ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella del primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Qualora le imprese certificate intendano fruire di tale benefici devono - oltre a presentare alla cauzione provvisoria di importo ridotto da prestarsi con le modalità sopra stabilite - segnalare il possesso dei relativi requisiti e documentarlo presentando l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione).

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, potrà anche risultare dall'attestazione SOA (nel qual caso potrà essere verificata anche d'Ufficio attraverso la consultazione del casellario delle ditte qualificate c/o A.N.A.C.).

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di associazione temporanea orizzontale il beneficio viene applicato, in esame anche della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 44 del 27.09.2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

In caso di associazione temporanea verticale il beneficio viene applicato solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità. Qualora solo alcune imprese siano in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

4) Documento da cui risulti l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 3), a rilasciare la garanzia fideiussoria (definitiva) per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e ss., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa.

5) L'Attestazione di presa visione dei luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori, rilasciata dal Comune di Deruta. **Tale attestato è obbligatorio** ed ottenibile a seguito di apposito sopralluogo congiunto da eseguire tassativamente, **sotto pena di esclusione dalla gara**, entro e non oltre la scadenza del termine per il ricevimento delle offerte, con tutte le modalità di seguito indicate:

MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO SUI LUOGHI DOVE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI I LAVORI E PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESA VISIONE DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI GARA (Busta "A")

L'attestato di avvenuta presa visione, rilasciato dal competente RUP del Comune di Deruta, è ottenibile a seguito di apposito sopralluogo congiunto sui luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori da effettuare, sotto pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre la scadenza del termine per il ricevimento delle offerte, esclusivamente previo appuntamento telefonico con il Geom. Tamantini Fabio (075/9728673), oppure con il Geom. Ricciarelli Marco (075/9728669) ed esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì. Detto attestato di avvenuta presa visione dei luoghi, una volta ottenuto con le modalità sopra indicate, dovrà essere allegato dal concorrente alla documentazione amministrativa di ammissione (Busta "A") alla gara di cui trattasi.

NOTA BENE. Alla presa visione saranno ammessi esclusivamente:

- il titolare e/o direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- il socio e/o direttore tecnico in caso di Snc;
- il socio accomandatario e/o direttore tecnico in caso di Sas;
- l'amministratore munito di potere di rappresentanza e/o direttore tecnico in caso d'ogni altro tipo di società o consorzio;
- da soggetto diverso purché dipendente dell'operatore economico concorrente, munito di delega del Legale rappresentante e di copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, del delegante.

La presa visione potrà essere effettuata da persona diversa da quelle sopra elencate solo se munita di procura generale o speciale notarile rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata da consegnarsi in originale o copia conforme da cui risulti l'abilitazione a rappresentare l'impresa negli adempimenti connessi alle gare di appalto.

Salvo quanto sopra è esclusa la possibilità di delegare a terzi la presa visione, precisando altresì che lo stesso soggetto non potrà effettuare presa visione del progetto per più di una ditta partecipante.

Al momento della presa visione sarà pertanto necessario presentarsi muniti della documentazione da cui risulti la carica ricoperta o della procura e di un valido documento di riconoscimento.

Quanto sopra si ritiene necessario al fine di assicurare la corretta presa visione dei luoghi da parte delle ditte partecipanti alla gara di cui trattasi, anche in relazione alla tipologia ed all'importanza dell'Intervento di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via pubblica.

6) PASSO E rilasciato dal sistema "AVCPass" (la mancata allegazione non rientra tra i motivi di immediata esclusione).

Per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite l'avvenuta costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio o GEIE deve essere provata con la produzione:

- Per le associazioni temporanee:
 - del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
 - della procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.
- Per i consorzi o GEIE:
 - dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE o di una copia autentica;
 - della delibera dell'organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante che indichi l'impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Tale documentazione deve essere inserita nella busta "A - Documentazione Amministrativa".



ART. 4 - OFFERTA ECONOMICA

Nel plico, oltre alla suddetta busta sigillata "A - documentazione amministrativa" deve essere contenuta, a pena di esclusione, anche la busta "B - offerta economica", a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica in bollo datata e sottoscritta, redatta e compilata come segue.

Nella busta "B – Offerta Economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione:

L'offerta economica (in bollo).

L'offerta economica consiste nell'indicazione della percentuale unica di ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara (per lavori a misura) /importo dei lavori a base di gara (per lavori a corpo).

Il valore del ribasso offerto deve essere espresso con un **massimo di tre decimali** (ad esempio: 12,345): eventuali decimali ulteriori non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle offerte e della conseguente aggiudicazione (non si effettueranno arrotondamenti).

NOTA BENE: Il ribasso offerto sarà applicato all'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera (quindi anche a quest'ultime due voci), mentre non sarà applicato ai costi per la sicurezza.

L'offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con **marca da bollo da € 16,00** (si avvisa che in caso di presentazione di un'offerta economica priva dei suddetti requisiti di regolarità fiscale - ad esempio se mancante di marca da bollo - l'evasione della relativa imposta verrà tempestivamente segnalata all'Ufficio del Registro territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 642 del 26/10/1972 e smi).

La percentuale di ribasso deve essere **espressa in cifre ed in lettere**. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere è ritenuto valido esclusivamente quello espresso in **lettere**, qualunque siano i motivi che hanno determinato tale discordanza.

L'offerta deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante del concorrente, in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

L'offerta deve altresì ed obbligatoriamente indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

Il concorrente può anche indicare gli stessi costi della manodopera ed oneri aziendali interni predeterminati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 3 del 21/01/2010 e smi avvalendosi delle "linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto per la manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici" di cui all'"Allegato B" alla D.G.R.U. n. 1371 del 31/10/2014 e successivi aggiornamenti consultabili sul sito internet della Regione Umbria.

L'omessa indicazione dei propri "costi della manodopera" e degli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, comporterà l'immediata esclusione dalla gara senza possibilità di sanatoria mediane il "Soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Detta offerta economica deve essere redatta avvalendosi preferibilmente dell'apposito modulo-offerta predisposto dalla Stazione appaltante disponibile in allegato al presente disciplinare (qualora non venisse utilizzato tale modulo predisposto dalla S.A., l'offerta dovrà comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo-offerta allegato).

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni.

La busta "B", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente - la dicitura "**B - offerta economica**" e deve contenere esclusivamente l'offerta economica e null'altro.

ART. 4 Bis - SUBAPPALTO

NOTA BENE. Il subappalto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 2 del Codice - non può in alcun caso superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, fermo restando anche il limite previsto dal successivo comma quinto relativamente ai casi di eventuale presenza di lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11 del Codice stesso.

L'offerente, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto in materia:

- dall'art. 105 del Codice;
- dai principali atti di indirizzo/determinazioni/deliberazioni/linee guida/ecc. dell'ANAC;
- dai prevalenti e maggiormente consolidati orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato.

In particolare l'offerente dovrà indicare, all'atto dell'offerta e nel rispetto del suddetto limite generale del 30%, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cattimo entro la percentuale massima stabilita nel bando di gara in funzione della tipologia/entità dei lavori stessi - **rientranti nella Categoria Prevalente o nella/e eventuale/i categoria/e specializzata/e - ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice** (cd. "S.I.O.S.") di importo >15% dell'importo dell'appalto, per le quali SIA IN POSSESSO delle relative qualificazioni (in proprio o in regime di R.T.I./avvalimento).

Si precisa che:

- **ai sensi dell'art. 105, comma 4, il subappalto è autorizzabile qualora l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara.**
- in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota di lavorazioni relative alla categoria prevalente (o S.I.O.S. >15%) superiore al massimo consentito dal bando di gara, la Commissione di gara interpretarà la dichiarazione di subappalto come valida ma resa fino alla concorrenza del limite massimo di quota subappaltabile consentito dalla legge e/o dal bando di gara, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, **sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carentia dei medesimi o altra causa di esclusione;**
- in caso di omissione della dichiarazione di subappalto in sede di domanda di partecipazione la Stazione Appaltante, sempre che il fatto non integri gli estremi di una causa di esclusione, considererà come non effettuata la dichiarazione medesima e non consentirà, in seguito, alcun subappalto;
- in caso di erronea e/o contraddittoria compilazione della dichiarazione di subappalto, la Commissione di gara si riserverà la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, **sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra una carentia dei medesimi o altra causa di esclusione di cui all'art. 80.**

Si precisa altresì che in merito alla dichiarazione di subappalto, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti al concorrente istante previa assegnazione allo stesso di un congruo termine perentorio, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carentia dei medesimi o altra causa di esclusione.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE PROCEDURE

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice che sarà determinato, mediante ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori posto a base di gara, comprensivo dell'importo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera (soggetti a ribasso), ma opportunamente depurato dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).

Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. del 18/04/2016 e smi, con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell'art. 97, comma 8 dello stesso Codice (con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta si collochi immediatamente al di sotto del valore di una "soglia di anomalia" determinata - al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia stessa - tramite sorteggio, in sede di prima seduta di gara, di uno dei metodi previsti dal suddetto articolo 97, comma 2).

NOTA BENE. La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al suddetto art. 97, comma 8, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci.

In tale ultimo caso la Stazione Appaltante procederà comunque ad effettuare il calcolo della soglia di cui all'art. 97, comma 2, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e si riserva fin d'ora la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta dei concorrenti ammessi che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice. La Stazione Appaltante, ai fini della valutazione di congruità delle offerte, si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative "spiegazioni" ai sensi del suddetto art. 97.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante proceda a richiedere ai concorrenti ammessi le spiegazioni di cui all'art. 97 del Codice - necessarie ai fini della valutazione di congruità delle rispettive offerte - **le relative giustificazioni dovranno essere fatte pervenire alla Stazione appaltante, con ogni mezzo, TASSATIVAMENTE entro e non oltre il termine perentorio indicato nella relativa richiesta (termini minimi di legge assegnabili per la produzione dei giustificativi: entro 15 giorni dalla richiesta, salvo la facoltà della S.A. di concedere termini più ampi)**, presso il seguente recapito: Comune di Deruta - Ufficio Protocollo, Piazza dei Consoli 15, 06053 Deruta (PG), in apposito plico sigillato, recante all'esterno l'oggetto della gara e la dicitura "Giustificazioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016", oltre alla chiara indicazione del mittente.

Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini decadenziali prescritti, si procederà senz'altro all'esclusione dalla gara del concorrente.

Non saranno ammesse richieste di proroga o eccezioni motivate da difficoltà o ritardi nella produzione delle giustificazioni di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.

Le modalità con le quali verranno eventualmente richieste ai concorrenti le giustificazioni di cui sopra sono le seguenti: tassativamente ed esclusivamente tramite PEC, inviata al recapito esattamente indicato dal concorrente nella propria domanda di partecipazione (domicilio eletto) così come specificatamente stabilito nel successivo art. 9 terzo punto.



ART. 5 Bis - NOMINA SEGGIO/COMMISSIONE DI GARA

La procedura di gara, nei casi di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, sarà espletata da un "Seggio/Commissione di gara" costituito secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché sulla base delle linee guida dell'ANAC e comunque sulla base di criteri predefiniti.



ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati dalla lettera di invito (salvo diversa previsione / rinvio / sospensione / revoca / annullamento, comunicate agli interessati tramite apposito avviso pubblicato sul portale internet dell'Ente con congruo anticipo) alla presenza del Seggio/Commissione di gara, in seduta pubblica.

Possono assistere alla gara: i legali rappresentanti dei concorrenti invitati o loro delegati che si qualifichino presso il Seggio/Commissione di gara mediante esibizione di valido documento di identità e/o di apposita delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione, ovvero chiunque vi abbia interesse.

Nella 1° seduta di gara il Seggio/Commissione di gara:

- Procede ad effettuare il sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, secondo comma, del Codice e, nel caso in cui risulti sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) del suddetto comma, immediatamente all'ulteriore sorteggio di uno dei coefficienti correttivi ivi previsti.

Nell'eventuale 2° seduta pubblica - ovvero nell'ambito della stessa 1° seduta, nei previsti casi in cui non si proceda a verifica - il Seggio/Commissione di gara:

- Dà comunicazione degli esiti delle verifiche e dei riscontri effettuati, anche d'ufficio, e procede all'esclusione, anche all'esito di eventuale procedimento di soccorso istruttorio, dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate, ovvero delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
- Procede, quindi, all'apertura della busta "**B - Offerta Economica**" dei concorrenti ammessi ed alla lettura e verbalizzazione dei ribassi percentuali offerti da ognuno di essi ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario nonché della graduatoria provvisoria di gara.
- La proposta di aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che abbia presentato il maggior ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo sorteggiato nella prima seduta di gara;
- Dopo aver dato lettura dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse e provveduto contestualmente alla relativa verbalizzazione, il Seggio/Commissione giudicatrice procede, all'effettuazione dei calcoli aritmetici volti all'individuazione della soglia di anomalia, e, quindi, dell'aggiudicatario provvisorio, secondo uno dei metodi di calcolo di seguito indicati.
 - **Metodo lett. a):** viene calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
 - **Metodo lett. b):** viene calcolata la somma dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti ammessi, quindi gli stessi concorrenti ammessi vengono disposti secondo l'ordine crescente dei ribassi offerti. Il 20% arrotondato all'unità superiore delle offerte con maggior ribasso ed il 20% arrotondato all'unità superiore delle offerte con minor ribasso vengono escluse. Viene quindi calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse. Se la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti ammessi è un numero pari ovvero uguale a zero, la media resta

invariata e corrisponde alla soglia di anomalia. Se invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi è dispari, la soglia di anomalia si calcola decrementando dalla media il valore percentuale corrispondente a questa prima cifra decimale {ad es: media ribassi = 25,50%, somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi = 800,756 \Rightarrow Soglia di anomalia = [25,50 - (25,50 x 7%)] = 23,715%}.

- **Metodo lett. c):** la soglia di anomalia viene determinata dalla media aritmetica di tutte le offerte ammesse incrementata del 15% {es: media 25,50%; soglia anomalia = [25,50 + (25,50 x 15%)] = 29,32%}.
- **Metodo lett. d):** la soglia di anomalia è determinata dalla media aritmetica di tutte le offerte ammesse incrementata del 10% {es: media ribassi pari a 25,50% \Rightarrow soglia di anomalia = [25,50% + (25,50 x 10%)] = 28,05%}.
- **Metodo lett. e):** viene calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, poi si moltiplica lo scarto medio per uno dei coefficienti tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 estratti precedentemente nella prima seduta insieme al metodo. {ad es: media ribassi = (25,50 + media scarti 2,5) = 28,00 % \Rightarrow soglia anomalia = [25,50 + (2,5 x 0,6)] = 27,00%}.

In particolare, nei soli casi di cui ai suddetti metodi lettere **a), b) ed e)**, ai fini alla determinazione della soglia di anomalia e dell'esecuzione del relativo calcolo, si precisa che la Commissione/Seggio procede come segue.

- a)** Viene formato l'elenco delle offerte ammesse, disponendole in ordine crescente dei rispettivi ribassi.
 - b)** Viene calcolato il 10% (metodo lett. "e") oppure il 20% (metodi lett. "a" e lett. "b") del numero delle offerte ammesse e viene arrotondato all'unità superiore.
 - c)** Vengono escluse fittizialmente dall'elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui al precedente punto b), nonché un numero di offerte di maggior ribasso pari al numero di cui al precedente punto b) (c.d. "taglio delle ali"). **NOTA BENE: In ordine alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, in applicazione del Comunicato ANAC del 5 ottobre 2016, si precisa quanto segue che ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia con i metodi di cui all' art. 97, comma 2, lett. a), b) ed e) del Codice, le offerte aventi uguale valore di ribasso verranno considerate distintamente nei loro valori anche ai fini del taglio ali.**
 - d)** Viene calcolata la media aritmetica dei ribassi delle offerte rimanenti dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto c), **con arrotondamento alla quinta cifra decimale**.
 - e)** Viene quindi calcolata, a seconda del metodo di calcolo sorteggiato, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al precedente punto c), **la soglia di anomalia (arrotondata alla quinta cifra decimale)**.
 - f)** Verranno considerate anomalie e quindi automaticamente ed effettivamente escluse, tutte le offerte recanti ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al punto e) (**arrotondata alla quinta cifra decimale**).
- In particolare, nei soli casi di cui ai suddetti metodi lettere **c) e d)**, ai fini alla determinazione della soglia di anomalia e dell'esecuzione del relativo calcolo, si precisa che la Commissione/Seggio procede come segue.
- g)** Viene calcolata la media aritmetica (**arrotondata alla quinta cifra decimale**) dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 15% (metodo lett. "c") o del 10% (metodo lett. "d");
 - h)** Verranno considerate anomalie, e quindi automaticamente ed effettivamente escluse, tutte le offerte recanti ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al punto g) (**arrotondata alla quinta cifra decimale**).

- **La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui all'art. 97, comma 8, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci. In tale ultimo caso il seggio procederà comunque a determinare la soglia di anomalia secondo il calcolo di cui all'art. 97, comma 2, ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 97 del Codice, si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative spiegazioni.**
- Degli esiti delle operazioni di gara è data comunicazione d'ufficio a tutti i concorrenti ai sensi e nei termini di legge, con le forme e le modalità di cui all'ultimo periodo del presente articolo così come previsto anche dall'art. 9 del presente disciplinare avente ad oggetto: "regole applicabili alle comunicazioni".
- Le eventuali giustificazioni/precisazioni validamente e tempestivamente prodotte da parte dei concorrenti ammessi che ne fossero stati richiesti, saranno esaminate e valutate dal RUP della Stazione Appaltante a cominciare dal concorrente che abbia presentato l'offerta di maggior ribasso (prima migliore offerta) e, in caso di esclusione di quest'ultimo, progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

La seduta di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere rinviata/differita/sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio della Commissione/Seggio, salvo che nella fase di apertura delle buste "B – Offerta Economica".

In tal caso la data della successiva seduta della Commissione di gara verrà resa nota mediante apposito avviso inserito, con congruo anticipo, nel portale internet dell'Ente www.comunederuta.gov.it, nelle sezioni Bandi di gara e

Avvisi, mentre nessun avviso sarà diramato nei casi di temporanea sospensione della seduta di gara tali da non comportare un differimento della stessa a data successiva (come, ad es., nel caso di aggiornamento dei lavori della Commissione con riconvocazione della seduta di gara ad ora successiva dello stesso giorno).

Nota Bene. Sul portale del Comune di Deruta (indirizzo internet: www.comunedederuta.gov.it), sezione AVVISI, sarà possibile prendere conoscenza, subito e comunque entro due giorni dopo la conclusione delle operazioni di gara, del relativo risultato provvisorio comprendente i principali dati giuridici, economici e statistici della procedura, tra i quali: il numero degli offerenti, il numero degli ammessi e degli esclusi, il calcolo della soglia di anomalia (se applicabile), l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio e delle caratteristiche della relativa offerta, l'indicazione del concorrente che segue in graduatoria, etc. (file: "Aggiudicazione provvisoria").

Successivamente, nel rispetto della vigente normativa e come meglio indicato dall'art. 9 della presente lettera di invito, verranno pubblicati nel portale internet dell'Ente, gli ulteriori avvisi di "Aggiudicazione definitiva" (avente anche valore di avviso di post-informazione ai sensi dell'art. 98 del Codice, nonché di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice) ed eventualmente di "intervenuta efficacia" della stessa, fermi restando in ogni caso gli ulteriori adempimenti in materia di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 dello stesso D. Lgs. nei confronti di tutti i concorrenti.



ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Relativamente alla fase di ammissione alla gara, costituiscono motivi di esclusione:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione, per difetto di elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- Il mancato rispetto del termine perentorio (previsto a pena di decadenza) stabilito dalla lettera di invito/bando di gara per la utile presentazione dell'offerta;
- L'inosservanza delle forme/modalità di confezionamento del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi prescritte dal presente invito ovvero l'irregolarità della chiusura del plico di invio o la non integrità dello stesso (e/o dei relativi sotto-plichi contenente l'offerta e la domanda di partecipazione), tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- La mancata indicazione sul plico esterno generale (plico di invio) del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- Apposizione sul plico esterno generale (plico di invio) di una indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- La mancanza, all'interno del plico di invio, della separata sotto-busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica e soltanto quest'ultima ovvero il mancato inserimento dell'offerta economica nell'apposito sottoplico debitamente sigillato;
- **Fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 7-quater della presente lettera di invito (procedimento di integrazione in sanatoria), la mancata/irregolare presentazione, in tutto o in parte, dei documenti esattamente indicati nel soprastante Art. 3 paragrafo "Documentazione Amministrativa" punti 1), 2), 3), 4) 5) e 6)** anche se dovuta al richiamo a documentazione allegata ad altra gara d'appalto che si tiene nella stessa seduta, ovvero la presentazione di documentazione non conforme a quella richiesta, ovvero la mancanza anche di un solo requisito di ammissione, accertata in base a quanto dichiarato nei Modelli disponibili sul portale internet del Comune di Deruta n.1 e n.2b e DGUE (per il concorrente singolo/Consorzio stabile) e n.2, n.2°, n.2b e DGUE (per i concorrenti raggruppati) ovvero sulla base di successivi riscontri effettuati con le modalità di legge, anche d'ufficio e/o attraverso le risultanze dell'AVCPass o di altre banche dati pubbliche, ad es. C.C.I.A.A., ecc. (e ciò, NOTA BENE, anche nei casi in cui l'incompleta formulazione o l'omissione di alcune delle dichiarazioni obbligatoriamente richieste per la partecipazione alla gara, di cui alla modulistica scaricabile dal portale internet dell'Ente, sia determinato dall'utilizzo di una modulistica non pertinente al tipo di gara, oppure obsoleta, scaricata, cioè, in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di gara/spedizione della lettera di invito a cui si riferisce la domanda);
- La mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal presente invito come categoria "a qualificazione obbligatoria" non possedute in proprio (o in R.T.I./avvilimento) dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni, ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto, **fatto salvo in ogni caso il rispetto delle percentuali massime di subappaltabilità stabilite dall'art. 105;**
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7-quater della presente lettera di invito (procedimento di integrazione in sanatoria), in quanto applicabile ai singoli casi di specie, l'inosservanza di anche una sola delle disposizioni e/o

divieti di cui al soprastante art.1 e/o delle prescrizioni/divieti di cui alle normative ivi richiamate in materia di ammissibilità, requisiti minimi e condizioni di partecipazione alla gara, e segnatamente:

- In caso di partecipazione in regime di avvalimento, la violazione di alcuna delle regole stabilite dal presente invito e dall'art. 89 del Codice ed in particolare l'inosservanza del disposto di cui ai commi 6° e 7° dello stesso articolo (a pena di esclusione sia dell'avvalente che dell'ausiliario), fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa e gli ulteriori provvedimenti del caso;
- In caso di partecipazione di concorrenti in forma associata ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, la violazione di alcuna delle regole di partecipazione e/o divieti stabiliti in materia dagli artt. n. 45 e n. 48 dello stesso D. Lgs., nonché delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e smi qualora associazioni di tipo orizzontale e di quelle di cui all'art. 92, comma 3 del medesimo DPR qualora associazioni di tipo verticale, a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7-quater del presente invito);
- In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese l'omessa indicazione della tipologia del R.T.I. medesimo tramite barratura dell'apposita casella (R.T.I. verticale, ovvero orizzontale, ovvero mista) **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, ecc.) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7 – quater del presente invito);
- In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di **tipo verticale**, l'omissione dell'indicazione delle **categorie** di qualificazione (o requisito/i) o tipologia di lavorazioni scorporabili che ciascuna impresa mandante intende assumere (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi) **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, ecc.) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7-quater del presente invito);
- In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di **tipo orizzontale o misto**, l'omissione dell'indicazione per ciascuna **categoria** di lavorazione delle **quote (in percentuale)** di partecipazione/qualificazione/esecuzione al R.T.I., rispettivamente della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi) **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, ecc.) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7-quater del presente invito);
- Nel caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti), la violazione del disposto di cui all'art. 48, undicesimo comma del D. Lgs. 50/2016 (obbligo di assumere il ruolo di mandatario/capogruppo da parte dell'operatore economico invitato individualmente alla presente gara);
- **La mancata costituzione della cauzione provvisoria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;**
- **La cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 93, comma 4 del Codice, ovvero prestata con modalità non consentite (art. 93, comma 3 del Codice)**, fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7-quater del presente invito).

Nel caso di costituzione di cauzione di importo insufficiente in ipotesi di evidente errore formale [fatti comunque salvi i casi in cui l'importo della cauzione presenti un margine di errore per difetto - c.d. "scostamento" - di estrema tenuità (lievissima entità) rispetto all'importo richiesto], **la Stazione Appaltante può consentire l'INTEGRAZIONE della Cauzione presentata di importo insufficiente, con regolarizzazione degli atti da eseguirsi tempestivamente entro il termine assegnato, a pena di esclusione.**

Nota Bene. E' considerata ad esempio di importo insufficiente anche la cauzione provvisoria presentata nella misura ridotta del 50% senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato. E' comunque consentito al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione, se segnalata e sussistente e valida al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. (Il possesso potrà essere desunto dalla S.A. anche dall'attestazione SOA se prodotta, o d'ufficio, mediante visura nel Casellario delle Imprese qualificate c/o l'ANAC, se è stato dichiarato il possesso agli atti di gara);

- **La mancanza del documento, salva l'ipotesi di cui all'art. 93, c. 8 (micro piccole e medie imprese), da presentare a corredo dell'offerta, da cui risulti l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e ss. del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario** (l' impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa), **fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6-quater della presente lettera di invito;**
- Nel caso in cui il Comune di Deruta accerti (sia mediante l' esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di

richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;

- La mancata presentazione nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 8 della presente Lettera d'invito/Disciplinare di gara, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara dichiarati dai partecipanti in sede di domanda, **eventualmente** richiesta dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e smi (**verifica a campione**), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.
- **La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, delle DICHIARAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione presentata, nelle ipotesi di mancanza/irregolarità essenziali/incompletezza previste dall'art. 83, comma 9 del Codice (e di cui all'art. 6-quater della presente lettera di invito);**
- **La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice (e quindi in tutti i casi di "soccorso istruttorio"). Rientrano in questa fattispecie tutte le richieste di regolarizzazione, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo:**
 - La mancata, inesatta o tardiva, regolarizzazione della cauzione provvisoria risultata di importo insufficiente o comunque irregolare;
 - La mancata, inesatta o tardiva produzione del PassOE risultato omesso in sede di domanda di partecipazione alla gara.
- **Fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6-quater del presente invito in quanto applicabile ai singoli casi di specie, la mancanza di almeno n.1 copia fotostatica** di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive indicate o dell'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime.
- Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostaiva dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.



ART. 7 BIS - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

Relativamente alla fase di apertura delle offerte economiche, costituiscono motivi di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 – quater della presente lettera di invito (procedimento di integrazione in sanatoria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- La busta "offerta economica" deve contenere esclusivamente l'offerta economica e null'altro (peraltro non determinerà l'esclusione dalla gara la presenza - all'interno della busta contenente l'offerta economica - di un'eventuale copia di documento di identità del sottoscrittore, comunque non richiesta in tale sede);
- L'offerta economica, qualora presentata avvalendosi di modulo-offerta diverso da quello predisposto dalla stazione appaltante, deve contenere i medesimi elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo allegato o scaricabile dal Portale internet dell'Ente (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 7-quater del presente invito);
- L'offerta economica, in bollo, deve essere completa in ogni sua parte e deve essere formulata e presentata nello stretto rispetto delle modalità qui indicate (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 7-quater del presente invito);
- L'offerta economica deve contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto esattamente come sopra indicato;
- L'offerta economica deve essere **datata e sottoscritta** dal titolare o legale rappresentante del concorrente, esattamente come sopra indicato all'art. 3 paragrafo "offerta economica" (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 7-quater del presente invito);
- Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta **da tutti** i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 7-quater del presente invito);
- Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 7-quater del presente invito);

- Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 7-quater del presente invito);
- Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
- Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle presenti prescrizioni.
- L'offerta non potrà presentare correzioni, abrasioni e cancellature che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 7-quater del presente invito);
- L'offerta dovrà essere inserita nell'apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e questa busta, contenente nient'altro che il modulo-offerta, dovrà, a sua volta, essere inclusa nel plico più grande (plico d'invio) contenente anche la busta relativa alla documentazione amministrativa di ammissione, come sopra meglio specificato;
- Nel caso in cui il Comune di Deruta accerti, sulla base di univoci elementi (sia mediante l'esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80 del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà (successivamente all'apertura delle offerte economiche) all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse).
- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio eventualmente assegnato ai concorrenti, dei chiarimenti sulla offerta economica, anche a titolo di "soccorso istruttorio", sulla offerta presentata eventualmente richiesti dalla Commissione/Seggio di gara;

Sono fatte salve le cause di esclusione o inammissibilità dell'offerta comunque previste dal bando di gara/lettera di invito o dalle altre norme applicabili alla presente gara, ancorché non espressamente richiamate dagli atti di gara.



ART. 7 TER - ULTERIORI IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Si avvisa, fin d'ora, **che costituiranno specifici ed autonomi motivi di esclusione dalla gara:**

- **La mancata presentazione**, nei termini (tassativamente entro e non oltre min. 15 gg. dalla ricezione della richiesta) nelle forme e con le modalità prescritte dal presente disciplinare (richiesta inoltrata esclusivamente a mezzo PEC al recapito indicato dal concorrente nella propria domanda di partecipazione), **delle "spiegazioni"** di cui all' art. 97, comma quinto, del Codice **EVENTUALMENTE** richieste ai concorrenti ai fini della valutazione della congruità delle rispettive offerte.



ART. 7 - QUATER

PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL' ART. 83, COMMA NONO DEL CODICE ED IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – CASISTICA CAUSE DI ESCLUSONE IMMEDIATA DALLA GARA.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive - con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica - necessarie alla partecipazione alla presente procedura, anche provenienti da soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, può essere sanata dal concorrente che vi ha dato causa (tranne nei casi di inadempimenti c.d. "irrimediabili" o "autoescludenti" di cui alla casistica sotto riportata) mediante successiva integrazione/regolarizzazione in sanatoria degli stessi nel termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante - max 10 gg.

- In tutti i casi in cui la S.A. dovesse ravvisare le suddette IPOTESI di mancanze/incompletezze/irregolarità essenziali degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive, procederà, previa sospensione della seduta di gara o del relativo procedimento amministrativo, alla richiesta di documenti/dichiarazioni integrative in sanatoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate/chiarite o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

- Nel caso in cui il suddetto concorrente non intenda invece ottemperare alla richiesta di "soccorso istruttorio" della S.A., ovvero nel caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato per la sanatoria, il concorrente sarà escluso dalla gara.**

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 7 del presente invito relativamente alle ulteriori ipotesi di esclusione dalla gara per mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali (e quindi in tutti i casi di "soccorso istruttorio").

In ogni caso il "soccorso istruttorio" non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data. Invero, nell'ipotesi di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali dichiarati ma non posseduti si procederà all'incameramento della cauzione.

L'integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà comunque consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti, nei quali, pertanto, la Stazione Appaltante procederà direttamente all'esclusione del concorrente.

NOTA BENE - PRINCIPALI CASISTICHE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA GARA

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per "inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti" - che comportano quindi l'immediata esclusione dalla gara, senza possibilità di sanatoria - si intendono i seguenti:

- Offerta tardiva (pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dal presente bando).
- Offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle prescrizioni di cui al presente invito.
- Mancanza dell'istanza di partecipazione o dell'offerta economica o mancata esplicitazione del valore del relativo ribasso percentuale.
- L'inosservanza delle modalità di confezionamento/chiusura del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi prescritte dal presente invito o la non integrità degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (ad es. plico gravemente lacerato; oppure offerta economica non contenuta in apposito separato sottoplico sigillato; oppure mancata sigillatura del plico generale e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscono l'apertura senza lasciare segni di manomissione).
- La mancata indicazione sul plico esterno generale (plico di invio) del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta.
- Apposizione sul plico esterno generale (plico di invio) di una indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara.
- Mancata effettuazione - laddove previsto dal bando/invito – della presa visione obbligatoria dei luoghi (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione di presa visione, in quei casi in cui il sopralluogo è stato comunque effettuato, non comporta alcuna sanzione né la necessità di regolarizzazione).
- Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art. 80 *et similia* (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; ecc.) accertata dalla Stazione Appaltante anche in via incidentale.
- **Mancato possesso in capo al concorrente singolo/R.T.I./impresa ausiliaria - alla data di scadenza stabilita per la utile presentazione delle offerte - dei requisiti di ordine generale o speciale (SOA) qui richiesti per la partecipazione alla procedura.**
- Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art. 80 *et similia* (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; ecc.) accertata dalla Stazione Appaltante anche in via incidentale;
- La mancata costituzione, **entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria** (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara della cauzione provvisoria comunque costituita prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile così come la irregolarità/insufficienza della stessa).
- L'omesso o insufficiente versamento - **qualora dovuto - del contributo in favore dell'ANAC entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta** (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione del versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile, così come il pagamento comunque effettuato prima della

scadenza del termine di partecipazione alla gara seppure seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa).

- **Fermo restando il rispetto del limite previsto dall'art. 105 del Codice e dell'art. 3-bis del presente invito (MAX 30% DEL VALORE DEL CONTRATTO), la mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dalla lettera di invito come cat. "a qualificazione obbligatoria" non possedute in proprio dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni, ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto.**
- La eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dalla lettera di invito come cat. "a qualificazione obbligatoria" non possedute in proprio/R.T.I./avalimento dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni (ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto), che comporti il superamento dei limiti previsti dall'art. 105 del Codice e dell'art. 3-bis della presente lettera di invito (MAX 30% DEL VALORE DEL CONTRATTO).
- **Nei casi di avvalimento, il contratto di avvalimento non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice.**
- La mancata manifestazione di volontà di ricorso all'istituto del R.T.I. o dell'avvalimento; fermo restando che nel caso in cui detta volontà risulti invece comunque effettivamente manifestata, potrà trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio per sanare la eventuale **mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei rispettivi elementi/dichiarazioni sostitutive**;

Si precisa, in ordine all'interpretazione dell'art. 83, comma 9 del Codice, che il Comune di Deruta aderisce all'orientamento espresso dall'ANAC nella propria Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015 recante: "*Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D. Lgs 163/06 e smi, in quanto ancora applicabile*".

Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione sotto pena di esclusione.



ART. 8 - VERIFICA DEI REQUISITI

La Commissione/Seggio di gara potrà in ogni caso, ove lo ritenga necessario ed opportuno, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche presentate, effettuare in sede di gara verifiche, anche a campione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara (requisiti di ordine speciale) attraverso il Casellario informatico o AVCPass c/o l'ANAC. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà la presentazione della relativa documentazione oppure richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine perentorio al concorrente, con o senza previa sospensione della seduta di gara a seconda dei casi.

In tali casi, come previsto dall'art. 5 della presente lettera di invito, l'apertura dell'offerta economica potrà essere rimandata ad apposita seduta successiva, la cui data verrà resa nota mediante apposito avviso inserito - con congruo anticipo - nel portale internet dell'Ente all'interno delle sezioni Bandi di gara e avvisi.

Per le Imprese di altro Stato dell'Unione Europea, non residenti in Italia, la prova del possesso dei requisiti potrà essere fornita mediante documentazione equipollente a quella richiesta alle Imprese residenti in Italia, prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara dovrà essere fatta pervenire, con ogni mezzo, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, alla stazione appaltante presso il seguente recapito **"Comune di Deruta", Ufficio Protocollo, Piazza dei Consoli 15 - 06053 Deruta (PG)**, in apposito plico sigillato, recante all'esterno l'oggetto ed il numero della gara e la dicitura "*documentazione comprovante il possesso dei requisiti*", oltre all'indicazione del mittente.

Non saranno ammesse richieste di proroga o eccezioni motivate da difficoltà o ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.

Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini sopra prescritti, ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fatta salva l'eventuale adozione degli ulteriori provvedimenti di legge.

ART. 9 - REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 52 del Codice, si specifica che tutte le comunicazioni ai concorrenti, inerenti la presente procedura di gara e di cui all'art. 76 dello stesso D. Lgs. saranno effettuate ai concorrenti con le modalità di seguito elencate.

- Le comunicazioni e le richieste di cui al precedente art. 8 ai concorrenti verranno effettuate esclusivamente a mezzo PEC al recapito esattamente e specificatamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto).
- La comunicazione ai concorrenti in ordine ad eventuali differimenti della data prevista per l'espletamento della gara sarà effettuata, con congruo anticipo, mediante pubblicazione di apposito avviso inserito nel portale internet (profilo di committente) del Comune di Deruta al seguente indirizzo internet: www.comunederuta.gov.it alle sezioni - "Bandi di gara" e "Avvisi".
- La eventuale richiesta agli offerenti ammessi delle spiegazioni di cui all'art. 97 del Codice verrà effettuata dalla Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo pec al recapito specificatamente ed esattamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto). Tali giustificazioni, **eventualmente** richieste ai concorrenti, dovranno essere fatte pervenire per iscritto, con ogni mezzo, tassativamente entro e non oltre il termine perentorio assegnato (termine minimo di legge: almeno di **15 giorni** dalla richiesta per le giustificazioni alla Stazione Appaltante), presso il seguente recapito "**Comune di Deruta", Ufficio Protocollo, Piazza dei Consoli 15 – 06053 Deruta (PG)**", in apposito plico sigillato, recante all'esterno l'oggetto ed il numero della gara, il relativo codice CIG e la dicitura "giustificazioni di cui all' art. 97 del Codice", oltre alla chiara indicazione del mittente e dei relativi recapiti, anche telefonici e fax.
- Non saranno ammesse richieste di proroga o eccezioni motivate da difficoltà o ritardi nella produzione delle giustificazioni / precisazioni di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti. **Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini prescritti, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.**
- **Le eventuali richieste ai concorrenti di INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione presentata nelle ipotesi di mancanza/irregolarità/incompletezza di cui all' art. 6-quater della presente lettera di invito, assegnando un congruo termine perentorio per la relativa produzione, con o senza previa sospensione della seduta di gara, verranno effettuate esclusivamente a mezzo pec al recapito esattamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto). Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini prescritti, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.**
- **Le comunicazioni relative alla convocazione delle eventuali ulteriori sedute pubbliche della Commissione/Seggio di gara successive alla prima** (a seguito del verificarsi dei casi di rinvio/sospensione/aggiornamento a data successiva previsti dal presente invito) verranno rese note mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo - nel portale internet dell'Ente: www.comunederuta.gov.it, alle sezioni - "Bandi di gara" e "Avvisi", fatti salvi i casi di sospensione temporanea di cui all'art. 5 del presente invito, per i quali non è prevista la pubblicazione di alcun avviso.
- **Le formali comunicazioni ai candidati e/o offerenti esclusi di cui all' art. 76, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verranno effettuate entro 5 giorni dall'esclusione** (decorrenti dalla data di trasmissione del verbale di proposta di aggiudicazione al Dirigente del Servizio Stazione Appaltante da parte della Commissione/Seggio di gara) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o i recapiti specificatamente ed esattamente indicati dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (**domicilio eletto**).
- **Le comunicazioni di cui ai due precedenti punti** indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.
- Per le pubblicazioni in ordine: all'esito delle operazioni di gara, alla relativa aggiudicazione definitiva, all'intervenuta efficacia della stessa, nonché all'avviso di post-informazione avente anche funzione di vincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 93, comma 9 del Codice), si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5, ultimo periodo, del presente invito. Poiché l'inserimento dell'avviso di cui sopra nel sito internet della Stazione Appaltante avrà valore di vincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari si precisa che gli atti di fidejussione presentati in allegato alle offerte ed automaticamente svincolati, non saranno pertanto restituiti.

La eventuale data di intervenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto - ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - verrà resa nota mediante pubblicazione di ulteriore avviso "di intervenuta efficacia" inserito nel portale internet (profilo di committente) del Comune di Deruta, nell'ambito della stessa sezione dedicata agli esiti di gara come sopra indicata.



ART. 10 - PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 Perugia (PG) Italia, Tel. 075-5755311 (L. n. 1034/71 e smi).

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni come indicato dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010 come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Stazione Appaltante in intestazione.



- ART. 11 - INFORMAZIONI ex D. LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 -

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Generale Protezione Dati n. 679 del 27/04/2016, si informa che i dati saranno raccolti e trattati (con l'utilizzo di procedure manuali, informatizzate e telematiche) esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Saranno utilizzati per l'espletamento delle connesse funzioni istituzionali, in particolare al fine di realizzare l'opera pubblica o di effettuare la fornitura o il servizio oggetto della presente, ovvero possono essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti soggetti aventi titolo ex Legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici. I dati personali potranno essere forniti al personale interno dell'amministrazione interessato al procedimento di gara; ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché della normativa regionale vigente in materia di accesso; ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione quali l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, l'Ufficio del Registro, l'Agenzia dell'Entrate ecc. ed essere diffusi mediante pubblicazione all'Albo, via Internet, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ecc.

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti.

Informiamo i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, e che l'eventuale mancato conferimento può, pertanto, comportare l'esclusione dalla procedura di gara medesima.

ART. 12 - AVVERTENZE, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI

- E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax/PEC al numero/recapito indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione (domicilio eletto) ai sensi di legge, anche assegnando un termine perentorio per la loro produzione sotto pena di esclusione.
- La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata conveniente e congrua. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultì conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico, a norma dell'art. 77, comma 2 del R.D. 827/1924. Della data e sede del sorteggio è data pubblica comunicazione - con congruo anticipo - mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale internet della Stazione Appaltante.
- Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento.
- L'offerta è valida e vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando di gara/lettera di invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. La cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del d. Lgs. n. 50/2016 e smi, prodotta a corredo dell'offerta, deve avere una validità temporale in ogni caso non inferiore alla validità dell'offerta stessa, pena l'esclusione.
- La Scrivente Stazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, o di rinviarne la data, o di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno.
- Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.
- Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

- L'offerente, sotto pena di esclusione, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto dalla presente lettera di invito; dovrà in particolare indicare, all'atto dell'offerta, in lavori o le parti di opere che intende subappaltare (entro la percentuale massima stabilita nel bando di gara), nonché quelle per cui corre l'eventuale obbligo di subappalto, nel caso di lavorazioni di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 e smi. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare, sotto pena di esclusione, le eventuali categorie, diverse dalla prevalente, previste dal Bando di gara come categorie a "qualificazione obbligatoria" (ovvero nei casi di presenza di "S.I.O.S."), che intende subappaltare o concedere in cottimo - in tutto o in parte - per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota di lavorazioni relative alla categoria prevalente superiore al massimo consentito dal bando di gara, la Commissione di gara interpreterà la dichiarazione di subappalto come valida e resa per il limite massimo di quota subappaltabile consentito dalla legge e/o dalla lettera di invito, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carentia dei medesimi o altra causa di esclusione.
- L'aggiudicazione all'impresa sarà condizionata agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, in esito ai quali dovrà risultare la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza ivi previste.
- La partecipazione alla gara comporta, da parte dell'Impresa, la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nel presente invito, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli elaborati progettuali.
- Il Comune di Deruta si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La stazione appaltante, in particolare, si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare anche d'ufficio controlli anche a campione sui concorrenti e loro eventuali subappaltatori in ordine al possesso ed alla permanenza di tutti i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione alla presente procedura (ad es. visure c/o il Casellario delle imprese qualificate SOA (anche c/o la sez. "ANNOTAZIONI riservate SUGLI OPERATORI ECONOMICI"), c/o Tribunale – Sezione Fallimentare – del luogo di residenza della società dirette ad accertare che confronti della società non è in corso un procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; visure dirette ad accettare la valida iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di provenienza con l'indicazione della specifica attività della società con l'annotazione che nulla osta ai sensi della L.575/65 e successive modifiche (antimafia) e che non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata; verifiche in ordine alla composizione societaria ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/9 e/o in ordine a cessione/acquisizione/affitto del ramo d'azienda/atto costitutivo della Società concorrente; ricostruzione storica delle cariche sociali nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando/spedizione della lettera di invito nonché acquisizione idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale, ecc.).
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici sia in fase di gara sia prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto.
- L'accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via / PEC al numero/recapito indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
- L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione, previa verifica dell'eventuale offerta anomala.
- La Stazione Appaltante, verificherà in capo all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il possesso di valida certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la relativa regolarità contributiva/previdenziale e fiscale.
- L'esito negativo dei suddetti accertamenti comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.
- In caso di fallimento/insolvenza o di recesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
- L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico/speciale e/o generale, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
- **Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che, nell'esecuzione di precedenti contratti si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti. Quali mezzi di prova dei suddetti illeciti il Comune si atterrà alle linee guida ANAC n. 6/2016.**

- **Verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art. 75 del R.D. 23/5/1924 n. 827), salve ulteriori sanzioni, gli operatori economici concorrenti fra i quali risultino esistenti forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento o relazioni anche di fatto tali da comportare che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale non dichiarate e/o di collegamento sostanziale quali, ad esempio, la comunanza del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice dei Contratti.**
- La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario anche in dipendenza dell'accettazione o meno dell'offerta da parte della stazione appaltante, mentre impegnereà la stazione appaltante solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.
- L'aggiudicazione è disposta con determinazione del Responsabile da parte del competente organo dell'Ente che ha indetto la presente procedura. L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art. 32, D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
- **L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.**
- **Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, le eventuali spese per la pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**
- **I rapporti tra le parti saranno definiti con contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del Codice, con spese di registrazione a carico del soggetto aggiudicatario.**
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- Le spese contrattuali, ivi comprese quelle per la registrazione e gli oneri fiscali relativi all'appalto, ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell'aggiudicatario.
- Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre, nel termine fissato dalla Stazione appaltante, la documentazione prevista per la stipula del contratto. Ove, nel predetto termine, non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e nei suoi confronti si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
- I certificati/attestati e i documenti di ammissione presentati dai non aggiudicatari, possono essere restituiti – salvo le eccezioni di cui appresso - con richiesta e spese a loro carico, pertanto l'impresa interessata alla restituzione, dovrà, **in data successiva** all'aggiudicazione dell'appalto, inviare richiesta allegando apposita busta già indirizzata alla ditta stessa e recante idonea affrancatura. In particolare si precisa che:
 - Tutti i documenti e certificati presentati dall'aggiudicatario e dal secondo classificato sono trattenuti dalla Stazione Appaltante.
 - Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara senza che le imprese abbiano proceduto al ritiro si procederà all'archiviazione.
 - Gli atti di fidejussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati automaticamente, come previsto dall'art.9 del presente invito, non saranno restituiti.
 - Le cauzioni provvisorie costituite mediante assegno circolare non trasferibile saranno restituite *brevi manu* (o altra modalità da concordare), previa richiesta scritta presentata con ogni mezzo, al titolare/legale rappresentante del concorrente o suo delegato (in possesso di delega).
- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 642 del 26/10/1972 e smi.
- **Le disposizioni del presente documento integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d'Appalto.**
- **N.B. Esiste possibilità di applicazione dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere corrisposta un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla previa costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari a quello dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.**
- **Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente invito, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in materia di LL.PP. (D. Lgs. n. 50/2016 e smi, DPR n. 207/2010 e smi per le parti ancora non abrogate), per quanto compatibili ed applicabili, ed a tutte quelle del Capitolato Speciale di Appalto.**



PUNTI DI CONTATTO E REFERENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA

Per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico sul presente appalto potrà essere contattato il Responsabile del procedimento, Geom. Tamantini Fabio al numero 075/9728673, indirizzo di sposta elettronica fabiotamantini@comunederuta.gov.it

Per sole informazioni e/o chiarimenti di carattere amministrativo/legale o comunque inerenti la presente procedura di gara potrà essere contattato, presso l'Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta, il Geom. Tamantini Fabio ai numeri 075/9728673 - 075/9728669 oppure mediante posta elettronica all'indirizzo unico e-mail: lavoripubblici@comunederuta.gov.it

Modulistica disponibile sul portale del Comune di Deruta come sopra indicato:

1. 1 istanza e dichiarazione sostitutiva cumulativa concorrente singolo
2. 2 istanza e dichiarazione sostitutiva cumulativa per RTI/Consorzi/GEIE
3. 2a Dichiarazione di ciascun componente l'RTI/Consorzi/GEIE
4. 2b Dichiarazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 per tutti i concorrenti (singoli o raggruppati)
5. Modulo per offerta
6. Documento di Gara Unico Europeo

Documentazione tecnica disponibile sul portale del Comune di Deruta come sopra indicato

- Progetto esecutivo completo.

Il presente atto è conforme all'originale firmato digitalmente e depositato presso l'Area Lavori Pubblici della Stazione Unica Appaltante.

**AREA LAVORI PUBBLICI
Il Responsabile del procedimento
Geom. Tamantini Fabio**